Gli ambiti della responsabilità professionale dell'infermiere

Dott. A. Zagari

Milano 2010

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 739/94
(Profilo infermiere)

Legge n. 42/99
(abolizione mansionario-definizione campo attività)

Legge 251/00 → **Autonomia professionale (art. 1)**

Legge 43/06 → **Articolazione professionisti sanitari (art. 6)**

DPCM 25 gennaio 2008 → **Disciplina per l'accesso alla dirigenza infermieristica**

L'infermiere
Decreto 14 settembre 1994, n. 739
G.U. 9 gennaio 1995, n. 6

<u>L'infermiere</u> è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è <u>responsabile dell'assistenza generale infermieristica.</u>

1. L'infermiere: identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona. Pianifica, gestisce, valuta l'intervento assistenziale infermieristico e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto

Art. 1. Legge 42/99

(Definizione delle professioni sanitarie)

La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" …è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Il campo proprio di attività

Legge 42/99

In ambito sanitario ... è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali ***istitutivi dei relativi profili professionali*** e degli ***ordinamenti didattici, dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.***

Legge 42/99

La competenza intesa come *capacità professionale:*

*1)*assumerebbe un senso ben preciso anche il richiamo conclusivo dell'art. 1 della legge 42/99 che prevede il ***rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.***

2) assume un valore giuridico rilevante il codice deontologico che prevede *L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale*

Legge 251/00

Art. 1 Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con ***autonomia professionale*** attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di ***pianificazione per obiettivi dell'assistenza.***

Art. 7 Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio.

La normativa regionale sui servizi infermieristici in Italia

Nessuna norma regionale

Norme programmatiche e di indirizzo

Norme dispositive

Cosa significa responsabilità professionale?

IL SIGNIFICATO POSITIVO del termine responsabilità è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico, ovvero *l'impegno dell'operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto ex ante.*

Corrisponde a:

- rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione;
- rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla coscienza personale;
- rispetto delle norme di riferimento.

IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un giudicante di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e colpevolezza.

In ragione della norma violata ci può essere:

- responsabilità penale
- responsabilità Civile
- responsabilità amministrativa
- responsabilità disciplinare
- responsabilità deontologica-disciplinare
- Responsabilità dirigenziale

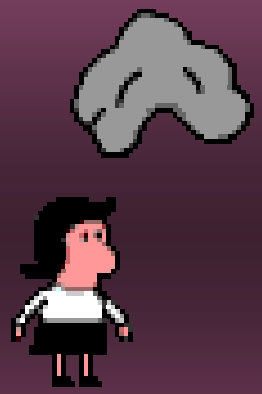

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA

1930
Tribunale di Pavia

"***non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell'eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica***".

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
LA GIURISPRUDENZA

1980

Tribunale di Bolzano

Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.

Tribunale di Bolzano, sentenza 3 *marzo* 1980, *in* Rivista italiana di medicina legale, 605, 1983.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA

2008

Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull'autore dell'aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano irrequietezza. - Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008 conforme anche Tribunale Milano sez. V 26 febbraio 2009 in Foro ambrosiano 2008, 4, 396 (s.m.) (nota di: VILLA)

La Responsabilità disciplinare

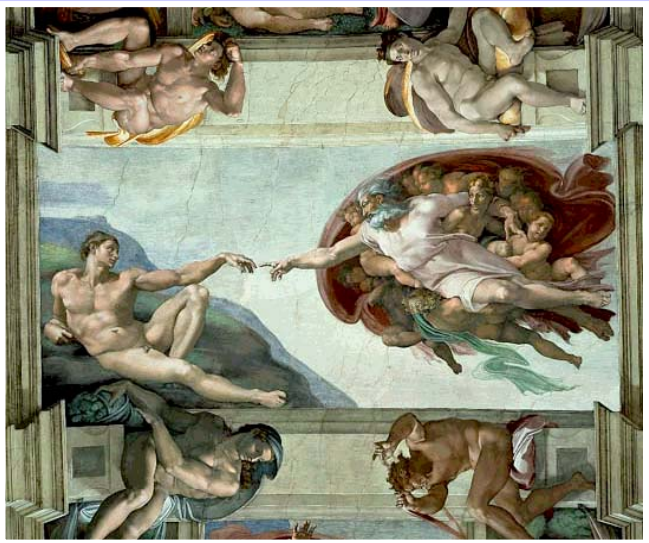

Che cosa è la Responsabilità disciplinare?

La responsabilità disciplinare è quella particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dei doveri di servizio.

La Responsabilità disciplinare

Per rispondere dal punto di vista disciplinare, è necessario aver causato un danno all'ente?

Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell'ente pubblico

La Responsabilità disciplinare

Quali sono le sanzioni previste?

Rimprovero verbale;

* *rimprovero scritto (censura);*
* *multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;*
* *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;*
* *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;*
* *licenziamento con preavviso;*
* *licenziamento senza preavviso.*

La Responsabilità disciplinare

D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta)

Novità

1. ***semplificazione dei procedimenti disciplinari;***
2. ***l'estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora;***
3. ***la riduzione dei termini;***
4. ***il potenziamento dell'istruttoria;***
5. ***l'abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione***
6. ***la previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito dell'amministrazione***

La Responsabilità disciplinare
Per i dirigenti infermieristici Art. 55 sexies

il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione".

Conclusioni

la giurisprudenza, se letta in modo comparato con le norme deontologiche e le competenze professionali, può assumere un valore formativo. All'opposto, l'errore che si potrebbe compiere è quello di modulare l'agire professionale adeguandolo solo alle sentenze del giudice penale senza una lettura sistematica delle stesse; tale modo di procedere è infatti privo di fondamento sostanziale

Conclusioni

Il rischio dal leggere la responsabilità professionale adeguandola agli orientamenti giurisprudenziali: quello di enfatizzare la prospettiva negativa della responsabilità, prospettiva nella quale il confronto tra i professionisti resta comunque teso poiché ciascuno cerca di giustificare il proprio comportamento censurato di inadequatezza o illiceità, spostandone le conseguenze su altri. Tale visione della responsabilità non risulta assolutamente in linea con quanto stabilito dal codice deontologico della professione infermieristica